

Roma, 29 gennaio 2019
Prot. 024/2019/DG/ar

*Alle Strutture Territoriali Adiconsum
Alle Strutture Regionali Adiconsum
Loro Sedi*

Oggetto: Fondo Indennizzo Risparmiatori

Nella Manovra 2019 il Governo ha incluso una serie di articoli (dal 493 al 507) inerenti la costituzione del FIR (Fondo Indennizzo Risparmiatori).

Pur nell'importanza di tale provvedimento, lo stesso denota una serie di criticità di carattere applicativo che se non regolamentate rischiano di vanificare l'intento risarcitorio del legislatore.

Di seguito facciamo brevi note sul contenuto:

- è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto a seguito dell'acquisto di azioni/obbligazioni subordinate da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;
- hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- la misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore e relativamente alle modalità di ristoro, verrà data priorità a coloro che nel 2018 possono vantare un ISEE inferiore a € 35.000;
- la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;

- è istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità;
- al Fondo potranno accedere anche gli obbligazionisti subordinati delle 4 banche in default (Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di Ferrara e Cassa di Chieti): l'importo dell'indennizzo forfettario sale al 95 per cento al netto dei rimborsi già ricevuti rispetto al corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, conseguentemente il Fondo interbancario di tutela del deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

Carlo Piarulli

Credito e Crisi Finanziaria



Danilo Galvagni

Vice Presidente

